

Art. 22. Sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione

1. Fatte salve le competenze in materia di vigilanza e controllo previste dalla normativa vigente, il Comune effettua verifiche periodiche per accertare la permanenza dei requisiti per l'autorizzazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 17, comma 1, della legge.
2. Nel caso in cui venga riscontrata la perdita di uno o più dei requisiti richiesti, il Comune, diffida il soggetto autorizzato a provvedere, entro un congruo termine, alla regolarizzazione o a presentare eventuali giustificazioni o controdeduzioni. Il Comune qualora ritenga insufficienti le giustificazioni o le controdeduzioni o nel caso in cui sia trascorso inutilmente il termine stabilito, ordina la sospensione dell'autorizzazione fino a quando non siano rimosse le cause che ne hanno determinato il provvedimento.
3. L'autorizzazione decade qualora:
 - a) al termine del periodo di cui al comma 2, i requisiti mancanti non siano stati reintegrati;
 - b) vi sia estinzione della persona giuridica autorizzata;
 - c) vi sia rinuncia del soggetto autorizzato.
4. L'autorizzazione è revocata in caso di gravi o ripetute infrazioni alle norme della legge o del presente regolamento.
5. Il Comune trasmette al coordinatore d'ambito e al dirigente della struttura regionale competente copia dei provvedimenti di sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione entro trenta giorni dall'adozione.